Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 26 agosto 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 222 DEL 26 AGOSTO 1974

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Imperia.

(5294)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 16 *luglio* 1973 *registrato alla Corte dei conti, addì* 4 *marzo* 1974 *registro n.* 5 *Difesa, foglio n.* 191

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

GALLO Ferruccio, nato il 20 giugno 1924 a Rans (Jura Francia). — Aderiva con entusiasmo al movimento della Resistenza e con i primi nuclei partigiani partecipava a varie rischiose imprese dando ripetute prove di capacità, sprezzo del pericolo e profonda dedizione alla causa della libertà. Nel corso di un pesante rastrellamento sferrato da soverchiante nemico, fedele ai suoi ideali e con irriducibile risolutezza si opponeva col preciso fuoco della sua arma alla irruenza dell'incalzante avversario, consentendo al suo reparto di ripiegare e di attestarsi su più idonee posizioni. Sopraffatto infine dal numero, catturato e passato per le armi, offriva alla Patria la sua nobile giovane esistenza. — Prese di Clun (La Maddalena di Giaveno), 21 dicembre 1944. Coazze (Torino), 24 gennaio 1945.

(6744)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 agosto 1974, n. **372.**

Modifiche alla legge 19 maggio 1967, n. 378, sul rifornimento idrico delle isole minori.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa annua rimasta a carico del Ministero della sanità per i contributi di cui all'articolo 5 della legge 19 maggio 1967, n. 378, è elevata a lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1974.

Art. 2.

All'onere di lire 170 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1974

LEONE

RUMOR — V. COLOMBO — E. COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 12 agosto 1974, n. **373.**

Concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni all'Ente autonomo esposizione nanzionale quadriennale d'arte di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

A favore dell'Ente autonomo esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma è autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 200 milioni a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1974.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1974

LEONE

RUMOR — MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 12 agosto 1974, n. **374.**

Autorizzazione di un'ulteriore spesa per la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma da Prati a Termini e ad Osteria del Curato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il finanziamento dei maggiori oneri relativi alla totale esecuzione dei lavori di costruzione, previsti dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1959, n. 1145, di una ferrovia metropolitana in Roma da Prati a Termini e Osteria del Curato è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 46.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1974, lire 18.000 milioni per l'anno finanziario 1975, lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1976, lire 5.000 milioni per l'anno finanziario 1977, e lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1978.

Art. 2.

All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1974 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, si applicano anche in sede di attuazione della legge 19 febbraio 1970, n. 82, relativa al finanziamento delle opere di completamento e del materiale rotabile della linea *A* della ferrovia metropolitana di Roma di cui alla legge 24 dicembre 1959, numero 1145, salvo quanto previsto dal comma seguente.

In sede di attuazione della legge 19 febbraio 1970, n. 82, la garanzia dello Stato sui mutui e sulle obbligazioni viene concessa per l'importo dell'investimento complessivo per la realizzazione del progetto delle opere di completamento e forniture di prima dotazione approvato ai sensi della legge medesima, dedotto il valore attuale del concorso dello Stato calcolato al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 12 agosto 1974, n. **375**.

Concessione all'ente autonomo « La Triennale di Milano » di un contributo straordinario dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario dello Stato di lire 250 milioni all'ente autonomo « La Triennale di Milano » per il ripianamento dei disavanzi pregressi di gestione.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle relative disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1974

LEONE

RUMOR — MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 12 agosto 1974, n. **376**.

Proroga di termine di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 291, recante norme a favore degli aeroporti civili di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di sei anni previsto dall'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 291, entro il quale devono essere ultimati i lavori di completamento ivi menzionati, è prorogato di due anni.

Art. 2.

L'esecuzione, negli aeroporti di Palermo-Punta Raisi e Venezia-Marco Polo, delle opere non ancora appaltate alla data di entrata in vigore della presente legge e relative agli stanziamenti residui di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 291, può essere effettuata con le modalità previste dalla legge 22 dicembre 1973, n. 825.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 agosto 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — LAURICELLA — COPPO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 14 agosto 1974, n. **377**.

Programma di interventi straordinari per l'ammodernamento e il potenziamento della rete delle ferrovie dello Stato e mutamento della denominazione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica e la commissione consultiva interregionale, presenterà al Parlamento un piano poliennale di sviluppo della rete delle ferrovie dello Stato, coordinato con il piano generale dei trasporti, da definire in sede di programma economico nazionale, nel contesto delle misure intese a superare gli squilibri settoriali e territoriali del Paese. Il piano sarà comunque presentato entro il 31 dicembre 1976.

In attesa della presentazione del piano poliennale, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forniture per l'importo complessivo di lire 2.000 miliardi.

Il piano poliennale ed il programma di interventi straordinari hanno lo scopo di migliorare l'assetto del sistema ferroviario nazionale mediante:

l'adeguamento delle strutture portanti del sistema ferroviario nazionale alle previsioni di sviluppo del traffico attraverso il potenziamento delle direttrici fondamentali, longitudinali e trasversali;

l'organico ammodernamento e potenziamento delle linee meridionali ed insulari, nonchè dei collegamenti con le isole, per adeguarli alle esigenze e prospettive di sviluppo delle aree interessate;

la necessaria ristrutturazione delle tratte e dei nodi interessati dai traffici pendolari;

il rafforzamento delle strutture attinenti al traffico merci, comprese quelle necessarie per i collegamenti con i principali porti;

l'adeguamento delle infrastrutture interessate dal traffico internazionale;

il riclassamento delle linee complementari;

l'ammodernamento del parco del materiale rotabile;

l'ammodernamento degli impianti per la manutenzione e riparazione del materiale mobile;

il miglioramento ambientale delle condizioni di lavoro del personale, riservando, a tal fine, una quota predeterminata degli investimenti destinati agli impianti fissi;

l'adozione delle tecniche più avanzate nei vari settori di attività aziendale ai fini del conseguimento di una maggiore efficienza e produttività.

Nell'ambito del programma di interventi straordinari, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata, previa approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, a provvedere anche alla realizzazione di nuove linee ferroviarie di cui essa debba assumere la gestione e la cui costruzione non fosse già iniziata alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 668.

Art. 2.

Per la realizzazione del programma di interventi straordinari, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni fino alla concorrenza di 2.000 miliardi di lire, dei quali 1.250 miliardi saranno destinati agli impianti fissi e 750 miliardi al parco del materiale rotabile, fermo restando che i pagamenti non potranno superare i limiti degli stanziamenti che verranno iscritti in appositi capitoli del titolo II — spese in conto capitale — del bilancio della stessa Azienda, in ragione di:

lire 260 miliardi per il 1975;
lire 340 miliardi per il 1976;
lire 400 miliardi per il 1977;
lire 350 miliardi per il 1978;
lire 350 miliardi per il 1979;
lire 300 miliardi per il 1980.

Dei 1.250 miliardi destinati agli impianti fissi, l'undici per cento è riservato al miglioramento ambientale delle condizioni di lavoro del personale.

Art. 3.

Il programma di interventi straordinari sarà sottoposto, sentiti la commissione consultiva interregionale e il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, al Comitato interministeriale per la programmazione economica e verrà quindi approvato con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro.

Il programma può essere articolato in piani parziali redatti distintamente per i due settori di intervento di cui all'articolo 2, da approvarsi con separati decreti del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro.

Le eventuali variazioni ai piani parziali saranno approvate con le modalità indicate nel precedente comma.

Il programma e gli eventuali piani parziali sono comunicati al Parlamento prima dell'emanazione dei relativi decreti.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile darà comunicazione ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Azienda ferroviaria, dello stato di attuazione del programma al 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione di detto bilancio.

Art. 4.

Ai fondi occorrenti per il finanziamento della spesa di lire 2.000 miliardi sarà provveduto con operazioni di credito.

A tal fine l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contrarre mutui, anche obbligazionari, sia all'interno sia all'estero, e ad emettere direttamente obbligazioni, in relazione alle effettive necessità, fino a concorrenza di un ricavo netto complessivo pari alla somma di 2.000 miliardi di lire. Anche il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato a concedere i mutui suddetti.

I mutui di cui al precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro per il tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

All'emissione diretta di obbligazioni si applicano le norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280.

L'articolo 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, si applica anche ai mutui di cui al secondo comma del presente articolo.

Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e delle obbligazioni saranno iscritte, con distinta imputazione, nel bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e specificatamente vincolate a favore degli enti mutuanti e degli obbligazionisti.

Art. 5.

Le rate di ammortamento, in conto capitale, dei mutui da contrarre e delle obbligazioni da emettere in applicazione della presente legge saranno rimborsate dal Ministero del tesoro all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e saranno pertanto iscritte negli stati di previsione della spesa di detto Ministero, e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata dell'Azienda ferroviaria.

Art. 6.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di destinare una somma non inferiore a lire 525 miliardi, dei 1.250 miliardi previsti dall'articolo 2 per gli impianti fissi, all'ammodernamento ed al potenziamento delle linee e degli impianti dell'Italia meridionale ed insulare.

E' fatto obbligo all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di riservare una quota delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per le costruzioni e le opere destinate alla realizzazione del programma di interventi straordinari, pari ad almeno il 42 per cento del relativo ammontare, sulla base dei prezzi risultanti dalle gare e trattative a carattere nazionale, agli stabilimenti industriali dell'Italia meridionale e insulare, che sono obbligati ad acquistare dalle industrie delle stesse regioni i macchinari, gli accessori, i semilavorati ed i finimenti per l'espletamento delle commesse acquisite.

Art. 7.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad avvalersi delle facoltà previste dal decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1930, n. 1752, e successive modificazioni, ferme restando le facoltà stabilite dalle leggi, per l'Azienda stessa, in materia di progettazione ed esecuzione delle opere.

Per la costruzione delle opere programmate l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facoltà di affidare a terzi, in base alle norme della contabilità di Stato, particolari studi e progettazioni che richiedano speciali competenze tecniche e scientifiche, ponendo i relativi oneri a carico degli stanziamenti autorizzati dalla presente legge.

Art. 8.

Per gli appalti di opere, nonchè per le concessioni di costruzioni, aggiudicati o affidati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ivi compresi i contratti in corso di esecuzione e quelli per i quali non sia stata ancora definita la revisione dei prezzi, è ammessa la facoltà di procedere al riconoscimento di compensi per rincari derivanti da variazioni dei prezzi di mercato.

La misura percentuale di tale riconoscimento e le variazioni relative saranno stabilite dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in analogia con le norme della legislazione per gli appalti di opere delle altre amministrazioni dello Stato.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile determinerà, altresì, con proprio decreto, i limiti, la procedura e le modalità per l'anzidetto riconoscimento.

Art. 9.

I progetti esecutivi di costruzioni edilizie da realizzare nell'ambito dei comprensori ferroviari, predisposti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono trasmessi, prima della loro formale adozione, al sindaco del comune territorialmente interessato, il quale esprimerà il proprio parere nel perentorio termine di 60 giorni dalla data di ricezione.

Decorso detto termine, il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile decide con provvedimento definitivo.

Art. 10.

Fermo restando quanto prescritto dalle norme relative alle zone dichiarate sismiche, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad eseguire i calcoli di stabilità delle opere ferroviarie ricadenti in dette zone.

Art. 11.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 12.

All'articolo unico della legge 22 dicembre 1948, n. 1456, è aggiunto il seguente comma:

« Le variazioni di carattere generale alle tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato sono approvate con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, a condizione che le variazioni adottate con uno o più provvedimenti successivi non superino complessivamente il 10 per cento delle tariffe vigenti al 1° gennaio dell'anno in cui le stesse entrano in vigore ».

Art. 13.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile riassume la denominazione di « Ministero dei trasporti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — COLOMBO — TANASSI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Afragola.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Afragola (Napoli), cui per legge sono assegnati 40 membri, è risultato composto a seguito delle elezioni del 26 novembre 1972 di vari gruppi minoritari che riuscirono, tuttavia, ad eleggere gli organi ordinari di amministrazione dell'ente.

Profondi contrasti non tardarono, però, a manifestarsi in seno alla coalizione di maggioranza compromettendo il normale funzionamento dell'ente.

In tale situazione, sorgevano gravi difficoltà in ordine all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1973, entro il quale il bilancio avrebbe dovuto essere approvato, a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo con provvedimento 29 dicembre 1973, n. 64437, notificato a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio il consiglio comunale per il giorno 24 gennaio 1974 per deliberare il bilancio con l'espressa diffida che ove l'assemblea non avesse provveduto a tale adempimento nel termine di trenta giorni dalla data della disposta convocazione, si sarebbero determinate le conseguenze previste dalle vigenti disposizioni per lo scioglimento del consiglio comunale inadempiente.

Le sedute consiliari, all'uopo tenute, nei giorni 24 gennaio c.a. e 21 febbraio c.a., si concludevano negativamente.

Essendo trascorso infruttuosamente il termine assegnato all'ente la sezione provinciale del Comitato di controllo con provvedimento 23 febbraio 1974, n. 264, nominava, ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, apposito commissario ai fini della deliberazione del bilancio.

Con deliberazione 26 febbraio 1974, n. 2203, il commissario deliberava il bilancio.

Il prefetto ha proposto lo scioglimento del suddetto consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento in quanto il consiglio comunale di Afragola, nonostante formale diffida, è rimasto carente in ordine al bilancio 1974, che è stato poi approvato in via sostitutiva.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 17 maggio 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Afragola (Napoli) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Luigi Della Corte.

Roma, addì 31 luglio 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Afragola (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1974 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 17 maggio 1974;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Afragola (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Della Corte è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1974

LEONE

TAVIANI

(7802)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vitalina » fiale, sciroppo e compresse della ditta Corrado Bandiera, in Pisa. (Decreto di revoca n. 4430/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 5 luglio 1949 con il quale venne registrata al n. 2141 la specialità medicinale denominata « Vitalina » a nome della ditta Corrado Bandiera, con sede in Pisa, via Torelli, 15, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 gennaio 1974;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vitalina » fiale, sciroppo e compresse, registrata al n. 2141 in data 5 luglio 1949 a nome della ditta Corrado Bandiera di Pisa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Pisa è incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6610)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Neurovanad » sciroppo e della sua categoria fiale da 2 cc, della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Satica, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4429/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 7 gennaio 1957 e 2 aprile 1957, con i quali vennero registrate ai numeri 2732 e 2732/A, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Neurovanad » sciroppo e la sua categoria fiale da 2 cc, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Satica con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 100, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa.

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 23 gennaio 1974;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Neurovanad » sciroppo nonchè della sua categoria fiale da 2 cc, registrate ai numeri 2732 e 2732/A rispettivamente in data 7 gennaio 1957 e 2 aprile 1957, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Satica, con sede in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 100.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione debbono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6611)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ellemcort B/12 », categoria sciroppo della ditta Laboratori farmaco biologici Ellem S.p.a., in Milano (Decreto di revoca numero 4441/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 1° marzo 1971, con il quale venne registrata al n. 21353/A, la categoria sciroppo della specialità medicinale denominata « Ellemcort B/12 », a nome della ditta Laboratori farmaco biologici Ellem S.p.a., con sede in Milano, corso Ticinese, 89, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto la concentrazione degli steroidi glicoattivi estrattivi contenuti nell'estratto cortico-surrenale presente nel prodotto è inferiore alla dose ritenuta attiva;

Ritenuto pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria sciroppo della specialità medicinale denominata « Ellemcort B/12 », nella confezione flacone da 100 ml, registrata al n. 21353/A, in data 1° marzo 1971 a nome della ditta Laboratori farmaco biologici Ellem S.p.a. di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6618)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cortical » categoria compresse effervescenti con vitamina C, nella confezione da 10 compresse, della ditta Istituto opoterapico nazionale, in Pisa. (Decreto di revoca n. 4450/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1971, con il quale venne registrata al n. 17242/D la categoria compresse effervescenti con vitamina C della specialità medicinale denominata « Cortical » nella confezione da 10 compresse, a nome della ditta Istituto opoterapico nazionale, con sede in Pisa, via Contessa Matilde, 66, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto la concentrazione degli steroidi glicoattivi estrattivi contenuti nell'estratto cortico-surrenale presente nel prodotto è inferiore alla dose ritenuta attiva;

Ritenuto pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria compresse effervescenti con vitamina C della specialità medicinale denominata « Cortical », nella confezione da 10 compresse, registrata al n. 17242/D in data 1° marzo 1971 a nome della ditta Istituto opoterapico nazionale di Pisa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Pisa è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6619)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cortepar » sciroppo, nelle confezioni flaconi da 120, 150 e 200 ml, della ditta Istituto farmaco biologico dott. G. Ripari, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4435/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 agosto 1970, con il quale venne registrata al n. 21828, la specialità medicinale denominata « Cortepar » sciroppo, a nome della ditta Istituto farmaco biologico dott. G. Ripari, con sede in Firenze, via A. Scialoia, 12, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto la concentrazione degli steroidi glicoattivi estrattivi contenuti nell'estratto cortico-surrenale presente nel prodotto è inferiore alla dose ritenuta attiva;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 è 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cortepar » sciroppo, nelle confezioni flacone da 120, 150 e 200 ml, registrata al n. 21828, in data 26 agosto 1970, a nome della ditta Istituto farmaco biologico dott. G. Ripari di Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6612)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Borneosolvina » della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Satica, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4453/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 13 dicembre 1949, con il quale venne registrata al n. 2745 la specialità medicinale denominata « Borneosolvina » a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Satica, con sede in Firenze, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 ottobre 1973;

Visti gli artt. 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Borneosolvina », registrata al n. 2745 in data 13 dicembre 1949 a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Satica di Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6656)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nucleo Cortex » categoria flaconcini × ml 10, uso orale, della ditta Istituto medicamenta S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca numero 4439/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 15 maggio 1972, con il quale venne registrata al n. 20645/A la categoria flaconcini × ml 10, uso orale della specialità medicinale denominata « Nucleo-Cortex », a nome della ditta Istituto medicamenta S.p.a., con sede in Milano, via A. Bono Cairoli, 18, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto la concentrazione degli steroidi glicoattivi estrattivi contenuti nell'estratto cortico-surrenale presente nel prodotto è inferiore alla dose ritenuta attiva;

Ritenuto pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria flaconcini × ml 10, uso orale, della specialità medicinale denominata « Nucleo Cortex », nella confezione da 10 flaconcini da ml 10 con tappo contenitore di liofilizzato, re-

gistrata al n. 20645/A in data 15 maggio 1972 a nome della ditta Istituto medicamenta S.p.a. di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6613)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Pack plast Salone della plastica e dell'imballaggio », in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Pack plast - Salone della plastica e dell'imballaggio » che avrà luogo a Roma dal 6 al 14 ottobre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 9 agosto 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(6964)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Modamaglia - Salone della maglieria italiana - Moda intima - Salone dell'abbigliamento intimo », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Modamaglia - Salone della maglieria italiana - Moda intima - Salone dell'abbigliamento intimo » che avrà luogo a Bologna dal 10 al 13 settembre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 9 agosto 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(6963)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1974.

Termini e modalità per la presentazione delle denunce annuali di produzione dei prodotti vinicoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 6 luglio 1973, relativo ai termini ed alle modalità per la presentazione delle denunce annuali di produzione e giacenze dei prodotti vinicoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 14 dello stesso mese;

Visto, in particolare, il terzo comma dell'art. 1 di detto decreto che indica quali sono i vini, i mosti e le uve che debbono formare oggetto della denuncia di produzione;

Considerato che sussistono motivi per sostituirlo con un altro comma concernente detta indicazione;

Decreta:

Il terzo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale 6 luglio 1973, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« La denuncia di produzione, che deve essere presentata entro il 29 novembre di ciascun anno, deve riferirsi:

ai vini prodotti con uve di propria produzione od acquistate, compresi quelli già consumati od a qualsiasi titolo ceduti precedentemente alla denuncia;

i mosti prodotti con uve di propria produzione od acquistate, non ancora trasformati in vino all'atto della denuncia, compresi quelli a qualsiasi titolo ceduti precedentemente alla denuncia;

le uve, detenute come tali all'atto della denuncia, destinate alla vinificazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(7006)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto in comune di Diano S. Pietro

Con decreto 12 dicembre 1973, n. 788, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un relitto in sponda sinistra del torrente Evigno in comune di Diano S. Pietro (Imperia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8, mappale 489½ della superficie di mq 7120, ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 13 maggio 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Imperia; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6675)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Castel Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Castel Giorgio (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.168.003, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3247/M)

Autorizzazione al comune di Radicofani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Radicofani (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.938.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3248/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Castiglione d'Orcia (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.879.273, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3249/M)

Autorizzazione al comune di Pontecchio Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Pontecchio Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.082.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3250/M)

Autorizzazione al comune di Polesella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Polesella (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.765.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3251/M)

Autorizzazione al comune di Pincara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Pincara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.409.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3252/M)

Autorizzazione al comune di Pettorazza Grimani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Pettorazza Grimani (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.473.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3253/M)

Autorizzazione al comune di Papozze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Papozze (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.397.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3254/M)

Autorizzazione al comune di Occhiobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Occhiobello (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.859.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3255/M)

Autorizzazione al comune di Melara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Melara (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.166.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3256/M)

Autorizzazione al comune di Lusia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Lusia (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.027.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3257/M)

Autorizzazione al comune di Villa Minozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Villa Minozzo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.708.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3258/M)

Autorizzazione al comune di Vezzano sul Crostolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.881.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3259/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Ilario d'Enza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Sant'Ilario d'Enza (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.755.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3260/M)

Autorizzazione al comune di Rubiera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Rubiera (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3261/M)

Autorizzazione al comune di Rolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Rolo (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.496.321, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3262/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Giusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 agosto 1974, il comune di Monte San Giusto (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.102.177, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3263/M)

Autorizzazione al comune di Acerenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Acerenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.293.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3264/M)

Autorizzazione al comune di Amalfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Amalfi (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.308.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3265/M)

Autorizzazione al comune di Montecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Montecchio (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.295.012, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3266/M)

Autorizzazione al comune di Mossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Mossano (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.080.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3267/M)

Autorizzazione al comune di Canino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Canino (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3268/M)

Autorizzazione al comune di Faleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Faleria (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.016.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3269/M)

Autorizzazione al comune di Ficarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Ficarolo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.501.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3270/M)

Autorizzazione al comune di Alanno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Alanno (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.038.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3271/M)

Autorizzazione al comune di Montefalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Montefalco (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 235.206.917, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3272/M)

Autorizzazione al comune di Gualdo Cattaneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Gualdo Cattaneo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.994.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3273/M)

Autorizzazione al comune di Deruta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Deruta (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.112.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3274/M)

Autorizzazione al comune di Citerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Citerna (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.454.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3275/M)

Autorizzazione al comune di Castiglione del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 12 agosto 1974, il comune di Castiglione del Lago (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.041.401, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3276/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

Corso dei cambi del 21 agosto 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	656,50	656,50	656,60	656,50	657,50	656,45	656,40	656,50	656,50	656,50
Dollaro canadese	671,85	671,85	672 —	671,85	671 —	671,80	671,65	671,85	671,85	671,85
Franco svizzero	219,76	219,76	219,60	219,76	219,30	219,70	219,50	219,76	219,76	219,76
Corona danese	108,47	108,47	108,50	108,47	107,20	108,45	108,60	108,47	108,47	108,47
Corona norvegese	119,17	119,17	119,35	119,17	119,10	119,15	119,09	119,17	119,17	119,17
Corona svedese	147,80	147,80	147,80	147,80	147,50	147,80	147,80	147,80	147,80	147,80
Fiorino olandese	245,30	245,30	245 —	245,30	241,20	245,30	245,14	245,30	245,30	245,30
Franco belga	16,9110	16,911	16,8950	16,9110	16,80	16,90	16,8850	16,9110	16,91	16,90
Franco francese	136,68	136,68	136,45	136,68	136,54	136,65	136,54	136,68	136,68	136,68
Lira sterlina	1527,55	1527,50	1528 —	1527,55	1529,80	1527,50	1527,10	1527,55	1527,50	1527,50
Marco germanico	249,76	249,76	249,70	249,76	249,30	249,75	249,56	249,76	249,76	249,76
Scellino austriaco	35,27	35,27	35,26	35,27	35,40	35,25	35,25	35,27	35,27	35,27
Escudo portoghese	25,70	25,70	25,80	25,70	25,80	25,70	25,73	25,70	25,70	25,70
Peseta spagnola	11,462	11,462	11,47	11,462	11,45	11,48	11,4625	11,462	11,46	11,45
Yen giapponese	2,1650	2,165	2,1725	2,165	2,14	2,16	2,17	2,165	2,16	2,16

Media dei titoli del 21 agosto 1974

Titolo	
Rendita 5 % 1935	87,200
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,750
» 5 % (Ricostruzione)	85,025
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,125
» 5 % (Città di Trieste)	83,750
» 5 % (Beni esteri)	83,700
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,175
» 5,50 % » » 1968-83	82,900
» 5,50 % » » 1969-84	88,250
» 6 % » » 1970-85	89,750
» 6 % » » 1971-86	89,725
» 6 % » » 1972-87	88,700
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,600
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,500
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	87,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,200
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,700
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,375
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	86,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 agosto 1974

Valuta	
Dollaro USA	656,45
Dollaro canadese	671,75
Franco svizzero	219,63
Corona danese	108,535
Corona norvegese	119,13
Corona svedese	147,80
Fiorino olandese	245,22
Franco belga	16,898
Franco francese	136,61
Lira sterlina	1527,325
Marco germanico	249,66
Scellino austriaco	35,26
Escudo portoghese	25,715
Peseta spagnola	11,462
Yen giapponese	2,167

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a cento posti di assistente sociale in prova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 16 luglio 1962, n. 1085, relativa all'ordinamento degli uffici di servizio sociale e dell'istituzione del personale del predetto servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e pena;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1973, relativo alla nomina di ventisette assistenti sociali in prova, vincitori del concorso a centosessanta posti di assistente sociale della carriera di concetto indetto con decreto ministeriale 21 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1971;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1974, col quale è stato indetto, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il concorso ad un posto di assistente sociale principale;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il quale dispone che un terzo dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici è conferito mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale di questa amministrazione in possesso dei prescritti requisiti;

Accertato che i posti disponibili nel ruolo di servizio sociale della carriera di concetto, tenuto conto dei ventisette posti attribuiti con il decreto ministeriale 12 settembre 1973 sopra indicato, del posto accantonato per le vacanze verificatesi nel 1973, nonchè dei quarantaquattro posti da riservare ai sensi del precitato art. 8, ammontano a cento unità;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi alle carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 sulla disciplina dell'imposta di bollo;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto l'art. 89 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cento posti di assistente sociale in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena per gli uffici di servizio sociale delle sedi di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Torino, Trento, Trieste, Venezia e relative sezioni distaccate.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

b) essere in possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o autorizzata a norma di legge;

c) aver compiuto il 21° anno di età e non superato il 32°, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;

d) essere cittadini italiani; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) essere fisicamente idonei all'impiego;

h) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare, nei riguardi degli aspiranti di sesso maschile.

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Soltanto per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo il modello allegato al presente decreto, dovranno pervenire entro e non oltre i trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti dichiarare:

1) il proprio nome, cognome e stato civile. I candidati di sesso femminile che abbiano contratto matrimonio, devono indicare con esattezza il cognome assunto per effetto del matrimonio seguito dal nome e cognome da nubile;

2) luogo e data di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale dei titoli indicati al successivo art. 4, dia loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

7) di essere in possesso di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o autorizzata a norma di legge;

8) di essere di sana e robusta costituzione e immuni da difetti o imperfezioni fisiche tali da pregiudicare le funzioni della qualifica alla quale aspirano;

9) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

10) di appartenere, per i candidati dei gruppi etnici di madre lingua tedesca o ladina, ad uno di tali gruppi;

11) il domicilio e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

12) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede;

13) la posizione nei riguardi degli obblighi militari, ove si tratti di aspiranti di sesso maschile.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Per i candidati che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale essi prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti, nonchè per gli addetti ad operazioni di bonifica di mine;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951; dalla Somalia, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950; dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi ratificati con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39 nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita almeno da sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti di guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Le elevazioni previste dai numeri e lettere precedenti si cumulano purchè nel complesso non si superino quaranta anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

A) ad anni quaranta:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente dal soppresso istituto per le relazioni culturali con l'estero (IR.C.E.) alla data del 18 giugno 1953;

B) ad anni 55, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati e invalidi del lavoro, per gli invalidi civili, per le vedove e gli orfani di guerra, per servizio e per lavoro e per le altre categorie previste dalle disposizioni in vigore.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 5.

Il concorso consiste in una prova di attitudine professionale, in due prove scritte e in un colloquio.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

La prova attitudinale si svolgerà a cura della scuola di formazione del personale per la rieducazione dei minorenni e avrà la durata ordinaria di tre o quattro giorni.

L'esito della prova è valutato dalla commissione esaminatrice.

Detta prova consiste nella compilazione di un questionario comprendente quesiti di carattere autobiografico, in esercitazioni di gruppo, in colloqui individuali, ed è diretta ad accertare il possesso da parte del candidato dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale.

Le prove scritte di cultura verteranno sulle seguenti materie:

1) teoria e pratica del servizio sociale (allegato *A*);

2) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva (allegato *B*).

Il colloquio avrà per oggetto, oltre alle materie previste per le prove scritte, le seguenti altre materie:

1) nozioni di diritto civile, con particolare riguardo al diritto di famiglia (allegato *C*);

2) legislazione minorile e nozioni di diritto e di procedura penale (allegato *D*);

3) regolamenti degli istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli istituti e servizi minorili (allegato *E*).

Le prove scritte ed il colloquio sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni giuridiche e tecniche necessarie per l'assolvimento proprie della carriera.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, composta a norma dell'art. 27 della legge 16 luglio 1962, n. 1085 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La prova attitudinale e gli esami del concorso si svolgeranno con l'osservanza delle norme contenute nella precitata legge n. 1085, delle disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione.

Le prove scritte di cultura avranno luogo nei giorni 13 e 14 gennaio 1975 presso il Ministero di grazia e giustizia.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove di esame, nella sede e nel giorno indicati nel precedente comma.

Nel caso di eventuali mutamenti del diario delle prove scritte nonchè della sede di esame sarà data comunicazione mediante decreto ministeriale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Saranno ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione della data di svolgimento dello stesso, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio conseguito nel colloquio.

Al concorrente che, per giustificati e comprovati motivi, non possa presentarsi a sostenere il colloquio nel giorno stabilito, la commissione esaminatrice può consentire di sostenere il colloquio stesso in data successiva, comunque non posteriore all'ultima seduta di esame.

Art. 7.

I candidati ammessi a partecipare al concorso dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, al momento delle prove scritte e del colloquio, uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) carta di identità;
2) libretto ferroviario;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;

7) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante apposta su di essa, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza, di cui siano eventualmente in possesso, per la formazione della graduatoria, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV, entro il termine di giorni venti, decorrenti dal giorno in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli (art. 5, decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

Art. 9.

Espletate le prove del concorso, sarà formata la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, tenuto conto, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle altre particolari disposizioni di legge.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie di cittadini (mutilati e invalidi di guerra, per fatti di guerra e per servizio e categorie equiparate, orfani e vedove di guerra ed orfani e vedove di caduti per servizio, ex combattenti e categorie equiparate, profughi).

Le riserve sopraindicate non potranno superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporra una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verra attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Avuto riguardo al rapporto fra i gruppi etnici residenti nella provincia autonoma di Bolzano, nonchè alle esigenze locali di servizio, i partecipanti al concorso della provincia anzidetta, appartenenti a gruppi etnici di madre lingua tedesca e ladina, risultati idonei, saranno inseriti nella graduatoria dei vincitori limitatamente al numero di due unità per il gruppo di lingua tedesca e di una unità per il gruppo di lingua ladina.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 10.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, saranno approvate le graduatorie e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a trasmettere al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV, nel termine di trenta giorni decorrenti dal giorno in cui riceveranno apposito invito, i seguenti documenti, tutti in carta bollata:

1) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso rilasciato su carta bollata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o autorizzata a norma di legge. Sul certificato medesimo dovrà essere specificatamente indicata la durata del corso;

3) estratto dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

4) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

5) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e li godeva, altresì, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

6) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla Pretura e dalla Procura della Repubblica competenti;

8) attestato, per i candidati dei gruppi etnici di madre lingua tedesca o ladina, di appartenenza ad uno di essi, rilasciato dall'amministrazione della provincia autonoma di Bolzano;

9) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, o invalidi per servizio o invalidi civili produrranno un certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza contenente, tra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado di invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Colui che non sia stato riconosciuto idoneo, o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita medica è escluso dal concorso;

10) fotografia recente del candidato, a mezzo busto, applicata su un foglio di carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato o da un notaio;

11) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi del servizio militare, o degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti della legge 14 febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

12) una dichiarazione da cui risulti il servizio eventualmente prestato in precedenza presso l'amministrazione dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.

I documenti di cui ai precedenti numeri 4) (certificato di cittadinanza italiana); 5) (certificato di godimento dei diritti politici); 6) (certificato generale del casellario giudiziale); 7) (certificati dei carichi pendenti); 8) (certificato medico) e 9) (fotografia su carta da bollo) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera d'invito a presentarli.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali siano impiegati civili di ruolo dello Stato, anche se in prova, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 10:

1) copia dello stato di servizio, in carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine suindicato, contenente l'indicazione delle note di qualifica riportate dall'impiegato nell'ultimo triennio;

2) titolo di studio;

3) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o autorizzata a norma di legge. Sul certificato medesimo dovrà essere specificamente indicata la durata del corso;

4) certificato medico.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che si trovino alle armi per servizio di leva o di carriera continuativa e quelli in servizio di polizia presso le forze armate dello Stato, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o autorizzata a norma di legge. Sul certificato medesimo dovrà essere specificamente indicata la durata del corso;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificati dei carichi pendenti;

6) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono su regolare carta da bollo, attestante la condotta in servizio e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspira.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27, tabella *b*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi, con lo stipendio annuo lordo iniziale del parametro 160 e con le indennità e assegni mensili previsti dalle norme in vigore. Al personale fornito di stipendio superiore a quello previsto inizialmente nella nuova posizione saranno attribuiti, nella medesima, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello in godimento.

Qualora i vincitori non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Sono esonerati da detto periodo di prova coloro che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica di assistente sociale.

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare i corsi di formazione.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1974

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1974
Registro n. 21 *Giustizia, foglio n.* 57

Schema di domanda

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . (1) residente (oppure domiciliato) a . . (provincia . .) in via . . ., chiede di essere ammesso al concorso a cento posti di assistente sociale in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1974.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . (provincia . .) il . . . (2);

b) è fornito del seguente titolo di studio . . ., conseguito presso . . nell'anno scolastico . .,

c) è in possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla Scuola di servizio sociale . . di . . nel mese . . 19 . . (indicare se il corso è biennale o triennale);

d) è cittadino italiano;

e) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (oppure) . . (3);

f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente: . . . (4);

g) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (5);

h) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali; oppure . . . . . (6);

i) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

l) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . (7);

m) ha prestato (o presta) servizio presso . . . . (8).

Data . . . . .

Firma . . . . . (9)

---

(1) Le candidate che siano coniugate indichino, nell'ordine, il cognome assunto per effetto del matrimonio, il nome di battesimo e il cognome di origine preceduto dalla parola « nata ».

(2) Coloro che hanno superato il 32° anno di età devono indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 4 del bando di concorso, che danno diritto alla eventuale elevazione del limite massimo di età.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime indicarne i motivi.

(4) Soltanto per i candidati di sesso maschile. Nel caso essi siano stati giudicati temporaneamente o permanentemente non idonei al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità che ha dato luogo a tale giudizio, nei loro confronti.

(5) indicare le eventuali condanne riportate, anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata cancellata la riabilitazione, con gli estremi del relativo provvedimento.

(6) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(7) Eventuali successive variazioni di recapito dovranno essere comunicate tempestivamente.

(8) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(9) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione da parte del notaio o del segretario comunale ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

PROGRAMMA DI ESAME

ALLEGATO *A*

Parte I - PROVE SCRITTE

Teoria e pratica del servizio sociale:

Origini, scopi e campo d'azione del servizio sociale; caratteri distintivi rispetto all'assistenza tradizionale; il servizio sociale nella situazione italiana, con particolare riferimento ai problemi della sicurezza sociale.

Servizio sociale ed enti locali: assetto attuale e prospettive di riforma.

Servizi sociali di base e servizi sociali specializzati: problemi di integrazione.

I principi comuni ai vari settori e metodi di intervento del servizio sociale. Il rapporto professionale. L'integrazione interdisciplinare.

Le tecniche del case-work (assunzione e studio del caso; raccolta ed elaborazione dei dati; diagnosi di servizio sociale in rapporto alle finalità da conseguire; valutazione del caso e piano di lavoro; trattamento del caso), con riferimento alla situazione ed alle risorse ambientali.

Il servizio sociale di gruppo e di comunità: nozioni sui principi generali, sulla finalizzazione e sulle applicazioni.

ALLEGATO *B*

Psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva:

1) concetto, in generale, di personalità, sviluppo, maturazione e adattamento sociale di base;

2) lo sviluppo dell'intelligenza e dell'affettività nelle varie fasi di sviluppo del bambino e dell'adolescente;

3) fondamenti psicologici per un buon adattamento alla vita di relazione nella comunità;

4) il ruolo della famiglia e dell'ambiente nel processo di adattamento sociale;

5) le insufficienze mentali;

6) carenze e immaturità affettive;

7) il comportamento dissociale dell'età evolutiva:

a) sintomi;

b) sindromi;

c) etiopatogenesi plurifattoriale (biologica, psicologica, sociale);

d) diagnosi differenziale;

8) fondamenti del trattamento psicosociale e sue differenze dal trattamento psicopedagogico e psicoterapeutico.

ALLEGATO C

Parte II - COLLOQUIO

Nozioni di diritto civile con particolare riguardo al diritto di famiglia:

1) nozioni di ordinamento giuridico, di norma giuridica e di sanzione;

2) cenni sulla persona fisica; la capacità giuridica, la capacità di agire e loro modificazioni; la sede della persona (domicilio, residenza e dimora); la posizione della persona nella famiglia (parentela, affinità, coniugio); la cessazione della persona fisica (morte, commorienza);

3) la persona giuridica (nozione): distinzione delle persone giuridiche;

4) matrimonio civile e matrimonio religioso; scioglimento e separazione coniugale; nozione di carattere generale;

5) la filiazione legittima (presunzione di paternità del marito; casi in cui è ammesso il disconoscimento della paternità; presunzione di concepimento); prova della filiazione legittima; le azioni di stato legittimo; la patria potestà (esercizio rappresentanza legale, amministrazione, conflitto d'interessi, usufrutto legale); la tutela (organi, potere del tutore e del protutore, amministrazione, rendiconto, azioni relative alla tutela); la curatela;

6) l'adozione ordinaria e l'adozione speciale (presupposti, effetti, procedimento, revoca); l'affiliazione (differenza con la adozione, procedimento, effetti, revoca);

7) la filiazione illegittima: il riconoscimento dei figli naturali; lo status di figlio naturale; la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale; figli non riconosciuti e non riconoscibili; la legittimazione;

8) obbligo degli alimenti; diritto agli alimenti dei figli non riconosciuti e non riconoscibili.

ALLEGATO D

Legislazione minorile e nozioni di diritto e di procedura penale:

Legislazione minorile: legge sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (approvato con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, modificato dalla legge di conversione 27 maggio 1935, n. 835, del regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, e dalla legge 25 luglio 1956, n. 888).

Nozioni di diritto penale: il diritto penale come ramo del diritto pubblico; la norma penale; il reato: nozione; soggetto attivo e soggetto passivo.

Distinzione fra delitti e contravvenzioni; cenni sugli elementi costitutivi. L'elemento psicologico: il dolo, la colpa, il reato preterintenzionale. Cenni sulle discriminanti. Il tentativo; le circostanze del reato; concorso di persona nel reato; l'imputabilità: cause di esclusione o di modificazione; la recidiva.

Le pene: nozione; pene principali e accessorie; la pericolosità sociale; le misure di sicurezza: nozione, specie.

Cause di estinzione del reato e della pena; classificazione dei reati secondo il codice (in particolare i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la famiglia, contro la persona, contro il patrimonio).

Nozioni di procedura penale: il processo (nozioni elementari) stati e gradi del processo.

I soggetti processuali: il giudice competente per materia, territorio e funzionale; il pubblico ministero, l'imputato e le altre parti, la « notitia criminis » (il rapporto, il referto, la denunzia); l'istruzione (forme); la libertà personale dell'imputato (fermo, arresto, ordini e mandati di cattura, di comparizione e di accompagnamento, libertà provvisoria; scarcerazione); chiusura dell'istruzione.

Il giudizio: giudizio per decreto, giudizio direttissimo, giudizio contumaciale, dibattimento, sentenza.

Le impugnazioni; l'esecuzione penale e delle misure di sicurezza (nozioni generali).

ALLEGATO E

Regolamenti degli istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli istituti e servizi minorili:

1) Nozioni generali sul regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena (regio decreto 18 giugno 1931, n. 787) e sul regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per i minorenni (regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, modificato dai decreti presidenziali 12 agosto 1951, n. 982 e 1° dicembre 1952, n. 4486).

2) Decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli istituti di prevenzione e di pena (norme concernenti i centri di rieducazione dei minorenni) approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 1538.

(6851)

Concorso, per esami, a quarantaquattro posti di assistente sociale in prova

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 16 luglio 1962, n. 1085, relativa all'ordinamento degli uffici di servizio sociale e dell'istituzione del personale del predetto servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, concernente la revisione dei ruoli organici del personale degli istituti di prevenzione e pena;

Considerato che dei centosessanta posti recati in aumento e messi a concorso, ne sono stati attribuiti ventisette con decreto ministeriale 12 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1974, registro n. 12, foglio n. 164; che sulle rimanenti unità opera l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, il quale dispone la riserva di un terzo dei posti al personale della stessa amministrazione in possesso dei prescritti requisiti;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi alle carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sulla disciplina dell'imposta di bollo;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quarantaquattro posti di assistente sociale in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto della Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, riservato, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, in possesso dei prescritti requisiti, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado;

b) essere in possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o autorizzata a norma di legge;

c) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

d) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul regolare svolgimento delle funzioni da espletare.

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Soltanto per difetto di essi può essere disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo il modello allegato al presente decreto, dovranno pervenire entro e non oltre i trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti dichiarare:

1) il proprio nome, cognome e stato civile. I candidati di sesso femminile che abbiano contratto matrimonio, devono indicare con esattezza il cognome assunto per effetto del matrimonio seguito dal nome e cognome da nubile;

2) luogo e data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) di essere in possesso di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o autorizzata a norma di legge;

5) di essere di sana e robusta costituzione e immune da difetti o imperfezioni fisiche tali da pregiudicare le funzioni della qualifica alla quale aspirano;

6) l'amministrazione da cui dipende con l'esatta indicazione del ruolo organico di appartenenza, della qualifica rivestita, della data di promozione o di inquadramento in detta qualifica e del corrispondente parametro di stipendio, nonchè dell'effettivo complessivo servizio prestato nella carriera;

7) gli eventuali carichi penali pendenti, le eventuali sanzioni disciplinari loro inflitte durante la carriera o gli eventuali provvedimenti disciplinari in corso;

8) il domicilio e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

9) di essere disposti in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede;

10) la dichiarazione circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati alle dipendenze dello Stato, compreso il servizio militare, o di altro ente pubblico, anteriormente allo accesso nel ruolo di provenienza.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente o dal capo dell'ufficio presso il quale esso presta servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Il concorso consiste in una prova di attitudine professionale, in due prove scritte e in un colloquio.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

La prova attitudinale si svolgerà a cura della scuola di formazione del personale per la rieducazione dei minorenni e avrà la durata ordinaria di tre o quattro giorni.

L'esito della prova è valutato dalla commissione esaminatrice.

Detta prova consiste nella compilazione di un questionario comprendente quesiti di carattere autobiografico, in esercitazioni di gruppo, in colloqui individuali, ed è diretta ad accertare il possesso da parte del candidato dei requisiti di personalità per lo svolgimento dello specifico compito professionale.

Le prove scritte di cultura verteranno sulle seguenti materie:

1) teoria e pratica del servizio sociale (allegato *A*);

2) psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva (allegato *B*).

Il colloquio avrà per oggetto, oltre alle materie previste per le prove scritte, le seguenti altre materie:

1) nozioni di diritto civile, con particolare riguardo al diritto di famiglia (allegato *C*);

2) legislazione minorile e nozioni di diritto e di procedura penale (allegato *D*);

3) regolamenti degli istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli istituti e servizi minorili (allegato *E*).

Le prove scritte ed il colloquio sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni giuridiche e tecniche necessarie per l'assolvimento proprie della carriera.

Art. 5.

La commissione esaminatrice, composta a norma dell'art. 27 della legge 16 luglio 1962, n. 1085 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

La prova attitudinale e gli esami del concorso si svolgeranno con l'osservanza delle norme contenute nella precitata legge n. 1085, delle disposizioni del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione.

Le prove scritte di cultura avranno luogo nei giorni 16 *e* 17 *dicembre* 1974 *presso il Ministero di grazia e giustizia.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove di esame, nella sede e nel giorno indicati nel precedente comma.

Nel caso di eventuali mutamenti del diario delle prove scritte nonchè della sede di esame sarà data comunicazione mediante decreto ministeriale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Saranno ammessi a sostenere il colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione della data di svolgimento dello stesso, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima della data in cui dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio conseguito nel colloquio.

Al concorrente che, per giustificati e comprovati motivi, non possa presentarsi a sostenere il colloquio nel giorno stabilito, la commissione esaminatrice può consentire di sostenere il colloquio stesso in data successiva, comunque non posteriore all'ultima seduta di esame.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e delle relative norme di esecuzione, nonchè di quelle contenute nella legge 16 luglio 1962, n. 1085.

Art. 6.

I candidati ammessi a partecipare al concorso dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, al momento delle prove scritte e del colloquio, uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) carta di identità;

2) libretto ferroviario;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante apposta su di essa, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 7.

Espletate le prove del concorso la commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto apposito avviso dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui al citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, saranno approvate le graduatorie e verranno dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati a trasmettere al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV, nel termine di trenta giorni decorrenti dal giorno in cui riceveranno apposito invito, i seguenti documenti, tutti in carta bollata:

1) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso rilasciato su carta bollata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale, istituita o autorizzata a norma di legge. Sul certificato medesimo dovrà essere specificatamente indicata la durata del corso;

3) copia dello stato di servizio, in carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella del termine suindicato, contenente l'indicazione delle note di qualifica riportate dall'impiegato nell'ultimo triennio;

4) estratto dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo dal competente ufficiale dello stato civile;

5) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale aspira. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. Colui che non sia stato riconosciuto idoneo, o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi alla visita medica è escluso dal concorso;

6) fotografia recente del candidato a mezzo busto, applicata su un foglio di carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato o da un notaio;

7) una dichiarazione da cui risulti il servizio eventualmente prestato in precedenza presso l'amministrazione dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.

L'amministrazione provvede d'ufficio all'accertamento dei requisiti della buona condotta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi, con lo stipendio annuo lordo iniziale del parametro 160 e con le indennità e assegni mensili previsti dalle norme in vigore. Al personale fornito di stipendio superiore a quello previsto inizialmente nella nuova posizione saranno attribuiti, nella medesima, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo immediatamente superiore a quello in godimento.

Qualora i vincitori non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare i corsi di formazione.

Compiuto il periodo di prova, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1974

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1974
Registro n. 21 *Giustizia, foglio n.* 56

Schema di domanda

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena - Ufficio IV — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . (1) residente (oppure domiciliato) a . . . . . (provincia . . . . .) via . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso a quarantaquattro posti di assistente sociale in prova (parametro 160) nel ruolo del personale di servizio sociale della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, indetto con decreto ministeriale 20 giugno 1974, riservato al personale dipendente del Ministero di grazia e giustizia.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . (provincia . . . .) il . . . . . .;

b) è fornito del seguente titolo di studio . . . ., conseguito presso . . . . nell'anno scolastico . . .;

c) è in possesso del certificato di qualificazione professionale rilasciato dalla Scuola di servizio sociale . . . . di . . . nel mese . . . 19 . . (indicare se il corso è biennale o triennale);

d) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (2);

e) presta servizio presso . . . . . con la qualifica . . . . . (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali; oppure . . . . . (4);

g) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

h) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . (5).

Data . . . . .

Firma . . . . . (6)

---

(1) Le candidate che siano coniugate indichino, nell'ordine, il cognome assunto per effetto del matrimonio, il nome di battesimo e il cognome di origine preceduto dalla parola « nata »;

(2) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(3) Indicare l'amministrazione di appartenenza con l'esatta indicazione del ruolo organico, la qualifica rivestita e l'effettivo complessivo servizio prestato nella carriera.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate, anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione, con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Eventuali successive variazioni di recapito dovranno essere comunicate tempestivamente.

(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione da parte del notaio o del segretario comunale ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

PROGRAMMA DI ESAME

ALLEGATO *A*

Parte I - PROVE SCRITTE

Teoria e pratica del servizio sociale:

Origini, scopi e campo d'azione del servizio sociale; caratteri distintivi rispetto all'assistenza tradizionale; il servizio sociale nella situazione italiana, con particolare riferimento ai problemi della sicurezza sociale.

Servizio sociale ed enti locali: assetto attuale e prospettive di riforma.

Servizi sociali di base e servizi sociali specializzati: problemi di integrazione.

I principi comuni ai vari settori e metodi di intervento del servizio sociale. Il rapporto professionale. L'integrazione interdisciplinare.

Le tecniche del case-work (assunzione e studio del caso; raccolta ed elaborazione dei dati; diagnosi di servizio sociale in rapporto alle finalità da conseguire; valutazione del caso e piano di lavoro; trattamento del caso), con riferimento alla situazione ed alle risorse ambientali.

Il servizio sociale di gruppo e di comunità: nozioni sui principi generali, sulla finalizzazione e sulle applicazioni.

ALLEGATO *B*

Psicologia e psicopatologia dell'età evolutiva:

1) concetto, in generale, di personalità, sviluppo, maturazione e adattamento sociale di base;

2) lo sviluppo dell'intelligenza e dell'affettività nelle varie fasi di sviluppo del bambino e dell'adolescente;

3) fondamenti psicologici per un buon adattamento alla vita di relazione nella comunità;

4) il ruolo della famiglia e dell'ambiente nel processo di adattamento sociale;

5) le insufficienze mentali;

6) carenze e immaturità affettive;

7) il comportamento dissociale dell'età evolutiva:
a) sintomi;
b) sindromi;
c) etiopatogenesi plurifattoriale (biologica, psicologica, sociale);
d) diagnosi differenziale;

8) fondamenti del trattamento psicosociale e sue differenze dal trattamento psicopedagogico e psicoterapeutico.

ALLEGATO *C*

Parte II - COLLOQUIO

Nozioni di diritto civile con particolare riguardo al diritto di famiglia:

1) nozioni di ordinamento giuridico, di norma giuridica e di sanzione;

2) cenni sulla persona fisica; la capacità giuridica, la capacità di agire e loro modificazioni; la sede della persona (domicilio, residenza e dimora); la posizione della persona nella famiglia (parentela, affinità, coniugio); la cessazione della persona fisica (morte, commorienza);

3) la persona giuridica (nozione): distinzione delle persone giuridiche;

4) matrimonio civile e matrimonio religioso; scioglimento e separazione coniugale; nozione di carattere generale;

5) la filiazione legittima (presunzione di paternità del marito; casi in cui è ammesso il disconoscimento della paternità; presunzione di concepimento); prova della filiazione legittima; le azioni di stato legittimo; la patria potestà (esercizio rappresentanza legale, amministrazione, conflitto d'interessi, usufrutto legale); la tutela (organi, potere del tutore e del protutore, amministrazione, rendiconto, azioni relative alla tutela); la curatela;

6) l'adozione ordinaria e l'adozione speciale (presupposti, effetti, procedimento, revoca); l'affiliazione (differenza con la adozione, procedimento, effetti, revoca);

7) la filiazione illegittima: il riconoscimento dei figli naturali; lo status di figlio naturale; la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale; figli non riconosciuti e non riconoscibili; la legittimazione;

8) obbligo degli alimenti; diritto agli alimenti dei figli non riconosciuti e non riconoscibili.

ALLEGATO *D*

Legislazione minorile e nozioni di diritto e di procedura penale:

Legislazione minorile: legge sulla istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni (approvato con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1934, n. 1404, modificato dalla legge di conversione 27 maggio 1935, n. 835, del regio decreto-legge 15 novembre 1938, n. 1802, e della legge 25 luglio 1956, n. 888).

Nozioni di diritto penale: il diritto penale come ramo del diritto pubblico; la norma penale; il reato: nozione; soggetto attivo e soggetto passivo.

Distinzione fra delitti e contravvenzioni; cenni sugli elementi costitutivi. L'elemento psicologico: il dolo, la colpa, il reato preterintenzionale. Cenni sulle discriminanti. Il tentativo; le circostanze del reato; concorso di persona nel reato; l'imputabilità: cause di esclusione o di modificazione; la recidiva.

Le pene: nozione; pene principali e accessorie; la pericolosità sociale; le misure di sicurezza; nozione specie.

Cause di estinzione del reato e della pena; classificazione dei reati secondo il codice (in particolare i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la moralità pubblica e il buon costume, contro la famiglia, contro la persona, contro il patrimonio).

Nozioni di procedura penale: il processo (nozioni elementari) stati e gradi del processo.

I soggetti processuali: il giudice competente per materia, territorio e funzionale; il pubblico ministero, l'imputato e le altre parti, la «notitia criminis» il rapporto, il referto, la denunzia); l'istruzione (forme); la libertà personale dell'imputato (fermo, arresto, ordini e mandati di cattura, di comparizione e di accompagnamento, libertà provvisoria; scarcerazione); chiusura dell'istruzione.

Il giudizio: giudizio per decreto, giudizio direttissimo, giudizio contumaciale, dibattimento, sentenza.

Le impugnazioni: l'esecuzione penale e delle misure di sicurezza (nozioni generali).

ALLEGATO *E*

Regolamenti degli istituti di prevenzione e di pena con particolare riguardo agli istituti e servizi minorili:

1) Nozioni generali sul regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena (regio decreto 18 giugno 1931, n. 787) e sul regolamento per il funzionamento delle case di rieducazione per i minorenni (regio decreto 4 aprile 1939, n. 721, modificato dai decreti presidenziali 12 agosto 1951, n. 982 e 1° dicembre 1952, n. 4486).

2) Decentramento dei servizi del Ministero di grazia e giustizia relativi agli istituti di prevenzione e di pena (norme concernenti i centri di rieducazione dei minorenni) approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 1538.

(6850)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli e per esami, a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 22 febbraio 1937, n. 220 e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di commissariato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, possono percorrere la carriera sino al grado di tenente generale. Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso in seguito a domanda i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un istituto della Repubblica la laurea in giurisprudenza, in economia aziendale, in economia e commercio, in scienze politiche, in scienze coloniali, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche e attuariali, in scienze statistiche ed economiche, in scienze economiche e marittime conseguita presso la sezione armamento navale dello Istituto superiore navale di Napoli, in scienze economiche, e in scienze economiche e bancarie;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purché complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato, ruolo commissariato, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati, verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, a visita medica, per l'accertamento dei requisiti psicofisici, graduati nelle tre categorie: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 700 ed essere trasmessa al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, non oltre il trentesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

nome e cognome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di due lingue, scelte fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia. Al riguardo si precisa che il candidato ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine sopraindicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale essi dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, in via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 dei sottoindicati giorni:

23 gennaio 1975: diritto costituzionale ed amministrativo;
24 gennaio 1975: diritto civile e commerciale.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

Gli esami consisteranno in due prove scritte obbligatorie, in sette prove orali obbligatorie ed in una o due prove orali facoltative di lingue estere, nelle seguenti materie, secondo la annessa tabella ed i relativi programmi:

diritto costituzionale e amministrativo;
diritto civile e commerciale;
economia politica e scienza delle finanze;
diritto e legislazione aeronautica;
amministrazione e contabilità generale dello Stato;
statistica;
geografia economica;
lingue estere: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami; immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione; nel tempo massimo di cui alla unita tabella. Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare tra loro e con persone estranee alla commissione, nè consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto, verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta sul foglio separato che sarà chiuso in busta. Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Saranno ammessi alle prove orali di concorso i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Le prove orali non si intenderanno superate se i concorrenti non avranno riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno **12/20**.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, ammessi alle prove orali obbligatorie, le avranno superate tutte.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti il possesso del titolo di cui alla seguente lettera *a*) e l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica, o certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso. Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nello esame di laurea;

b) ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

c) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato; e cioè: copia dello stato di servizio (per ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa);

d) ogni altro titolo ritenuto utile, ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito l'idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

diritto costituzionale e amministrativo, coeff. 3;
diritto civile e commerciale, coeff. 3;
economia politica e scienza delle finanze, coeff. 3;
diritto e legislazione aeronautica, coeff. 2;
amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 2;
statistica, coeff. 2;
geografia economica, coeff. 2;

b) il punto riportato nell'esame di laurea espresso in cento decimi ridotto alla metà;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 4 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria: ottimo; 2 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria: buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria: sufficiente;

d) 3 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

e) da 1/2 a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

f) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia contenuta tra i 16/20 e 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia contenuta tra 16/20 e 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

g) da 1 a 4 punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di tenente commissario.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dal consiglio di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare, regolarmente aggiornato.

Qualora il candidato per qualsiasi motivo non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato nè il diploma di laurea in originale o copia autentica, ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data della domanda risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati vincitori nei limiti dei posti indicati allo art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sara determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica ottenuta alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 luglio 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1974
Registro n. 15 *Difesa, foglio n.* 52

ALLEGATO 1

ESAMI DI CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DI COMMISSARIATO DELL'A.M. (ruolo commissariato)

N. d'ordine	MATERIE DI ESAME	Durata della prova (2)
	PROVE SCRITTE	
	Obbligatorie:	
1	Diritto costituzionale e amministrativo	8 ore
2	Diritto civile e commerciale	8 ore
	PROVE ORALI	
	Obbligatorie:	
1	Diritto costituzionale e amministrativo	15 minuti
2	Diritto civile e commerciale	15 minuti
3	Economia politica e scienza delle finanze	15 minuti
4	Diritto e legislazione aeronautica . .	10 minuti
5	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 minuti
6	Statistica	10 minuti
7	Geografia economica . . .	10 minuti
	Facoltative:	
1	Lingue estere (1) . . .	10 minuti per ciascuna lingua

(1) limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti:
inglese
francese
tedesca
spagnola

(2) tempo massimo per le prove scritte; indicativo per le prove orali.

PROGRAMMI DI ESAME

DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto costituzionale:

L'ordinamento giuridico. Il fondamento dell'ordinamento giuridico. Lo Stato come ordinamento giuridico. Lo Stato come persona giuridica. Gli elementi costitutivi dello Stato. Origine storica e successive trasformazioni dello Stato italiano.

Caratteri generali della Costituzione.

Le fonti del diritto costituzionale.

L'organizzazione costituzionale dello Stato Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Il Governo. Gli organi ausiliari. Le Regioni. La Corte Costituzionale. I diritti individuali. Gli istituti di democrazia diretta.

Diritto amministrativo:

I soggetti del diritto amministrativo: le persone giuridiche pubbliche. Autarchia, autonomia, autogoverno: caratteri comuni e differenziali. Gli organi delle persone giuridiche pubbliche: natura del rapporto organico. I titolari degli organi: natura giuridica di essi. I rapporti interorganici. La pluralità degli organi ed i principi della competenza e della gerarchia. Gli organi indiretti e l'esercizio privato di pubbliche funzioni.

Le fonti del diritto amministrativo. I regolamenti.

Il pubblico impiego: definizione ed elementi del rapporto. Caratteri giuridici del rapporto di impiego. Formazione del rapporto. Requisiti per l'assunzione a pubblici impieghi. Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti. Il potere disciplinare. Modificazione ed estinzione del rapporto d'impiego.

Amministrazione diretta ed amministrazione indiretta: caratteri comuni e differenziali.

L'amministrazione diretta centrale. Le competenze amministrative del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Consiglio dei Ministri.

I singoli Ministeri. I Sottosegretari di Stato. Gli uffici dei Ministeri. I Comitati interministeriali.

Il Consiglio di Stato: organizzazione e funzioni consultive. L'adunanza generale, le sezioni e le commissioni speciali.

La Corte dei conti: organizzazione e funzioni di controllo. Il controllo preventivo ed il controllo sul rendiconto generale dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato: organizzazione e sue funzioni fondamentali di rappresentanza in giudizio e di consulenza legale delle pubbliche amministrazioni.

L'amministrazione diretta locale: il decentramento e le circoscrizioni amministrative.

Il commissario del Governo presso le Regioni.

Il prefetto e l'ufficio di prefettura. Gli organi collegiali presso la prefettura: la g.p.a., il consiglio di prefettura ed altri collegi.

Gli altri organi periferici dello Stato.

Il sindaco quale ufficiale del Governo.

L'amministrazione indiretta: i comuni, le province e le regioni.

I beni pubblici: demanio e patrimonio dello Stato e degli enti pubblici.

Il demanio militare.

I limiti attinenti ai rapporti tra proprietà pubblica e proprietà privata. Le cosiddette servitù militari ed i limiti nell'interesse della difesa.

L'espropriazione per pubblica utilità.

Gli istituti affini all'espropriazione: occupazione e requisizione.

L'atto amministrativo: definizione ed elementi costitutivi. Varie specie degli atti amministrativi. Il procedimento amministrativo. Efficacia, imperatività ed esecutorietà. Nullità ed invalidità. Annullamento, revoca ed istituti affini. La responsabilità della pubblica amministrazione. L'art. 28 della Costituzione.

La responsabilità dei privati.

La cosiddetta responsabilità per atti legittimi.

La giustizia amministrativa: nozioni e distinzioni.

I ricorsi amministrativi: princìpi generali. L'opposizione. Il ricorso gerarchico. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giurisdizione dei diritti soggettivi: competenza del giudice ordinario. I poteri ed i limiti della giurisdizione ordinaria nei confronti della pubblica amministrazione.

L'esecuzione delle sentenze.

La giurisdizione degli interessi legittimi: nozione e distinzioni. La giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali e quella del Consiglio di Stato. Cenni sulla struttura del processo amministrativo. La decisione: natura ed efficacia del giudicato amministrativo. L'esecuzione delle decisioni. L'impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni speciali: problemi di costituzionalità.

La giurisdizione della Corte dei conti. L'esecuzione delle decisioni. L'impugnativa delle decisioni.

I tribunali delle acque pubbliche.

I conflitti di attribuzione e giurisdizione.

I tribunali amministrativi regionali.

DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE

Il diritto in senso oggettivo. Caratteri e distinzioni delle norme giuridiche. Principali ripartizioni del diritto oggettivo. Fonti del diritto privato italiano. Contenuto e sistema del diritto privato italiano. Vicende ed efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. Interpretazione delle norme giuridiche.

Nozioni di persona in senso giuridico. Capacità giuridica. Esistenza ed estinzione della persona fisica: nascita, morte, assenza, scomparsa, morte presunta. Capacità di agire: minore di età, emancipazione, interdizione, inabilitazione, incapacità naturale, la rappresentanza legale.

La sede giuridica della persona fisica. Cittadinanza. Atti dello stato civile.

Nozione di persona giuridica. Associazione fondazione. Esistenza della persona giuridica. Capacità giuridica, capacità di agire e sede della persona giuridica. Registro delle persone giuridiche. Associazioni non riconosciute e comitati.

Le posizioni giuridiche soggettive. Nozioni di rapporto giuridico. Obblighi, obbligazioni, facoltà, interessi protetti, poteri giuridici, soggezioni, potestà, oneri, diritti soggettivi. Categorie dei diritti soggettivi: diritti della personalità, diritti reali, diritti sui beni immateriali, diritti di credito, diritti potestativi. Vicende dei diritti soggettivi.

Fatto, atto giuridico, fattispecie giuridica e negozi giuridici.

Requisiti soggettivi e oggettivi del negozio giuridico: la rappresentanza volontaria; forma del negozio. Volontà e dichiarazione; il rischio per l'affidamento. Vizi della volontà. Causa del negozio e sue anomalie. I motivi nel negozio. Elementi accidentali. Interpretazione e integrazione del negozio. Efficacia, inefficacia e invalidità del negozio.

Pubblicità dei negozi e degli atti giuridici.

Nozioni generali del diritto di famiglia. Matrimonio. Regime patrimoniale della famiglia. Filiazione; adozione; assistenza ai minori. Gli alimenti.

La successione a causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. Successione legittima. Successione testamentaria. I legittimari. Accettazione della eredità e rinuncia. Comunione e divisione ereditaria. Tutela dei diritti successori.

Cose e beni. Il patrimonio. Categorie dei beni. Universalità patrimoniali. La proprietà: contenuto, limiti, tutela giuridica; modi di acquisto e di perdita. Superficie. Comunione. Diritti reali su cose altrui. Processo.

Le obbligazioni: concetto e distinzione. Fonti delle obbligazioni. Obbligazioni legali, da atto illecito, da negozio unilaterale, da contratto. Adempimento e inadempimento. Modi di estinzione diversi dall'adempimento. Modificazioni soggettive e oggettive dell'obbligazione. Tutela preventiva del credito, responsabilità del debitore; privilegi, pegno e ipoteca; fideiussione e mandato di credito; anticresi, azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conservativo, opposizione a pagamento, ritenzione.

Nozione del contratto e suoi elementi. Classificazione dei contratti. Contratto preliminare. Cessione del contratto. I singoli contratti; in particolare la compravendita, la somministrazione, l'appalto, il mandato, il deposito, la transazione, il contratto di lavoro.

L'imprenditore, l'impresa e l'azienda. L'imprenditore commerciale. L'imprenditore agricolo. Il piccolo imprenditore. I collaboratori dell'imprenditore.

Disciplina speciale dell'imprenditore commerciale; il registro delle imprese; i libri contabili; nozioni generali sul fallimento.

La società: concetto, requisiti, distinzioni.

La promessa unilaterale e i titoli di credito in generale. La cambiale; il vaglia cambiario; l'assegno bancario; il vaglia bancario; l'assegno circolare.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

Nozioni preliminari sui fenomeni economici e sull'attività economica. La scienza economica come rappresentazione razionale dell'attività economica: scienza economica e realtà sociale. I modelli economici e le leggi economiche. Contenuto della scienza economica: economia politica e politica economica.

Equilibrio dell'economia individuale. I bisogni economici: concetto, caratteristiche e classificazione. I beni economici: concetto, caratteristiche e classificazione. L'utilità: legge di decrescenza dell'utilità, utilità totale, marginale e differenziale. Legge dell'uguaglianza delle utilità marginali ponderate. Teorie della domanda basate sul principio della misurabilità e sul principio della confrontabilità dell'utilità. L'elasticità della domanda.

La produzione. Concetto della produzione. I fattori della produzione. Reddito reale e monetario: rendita, interesse, salario e profitto. La complementarietà dei fattori di produzione e loro combinazione ottima, considerando sia la misurabilità sia la confrontabilità della produttività. Costo di produzione e sue qualificazioni. Gli aggravi di costo. Posizione di equilibrio del produttore.

Logica dello scambio. Concetto di scambio. Condizioni necessarie e sufficienti dello scambio e sua posizione di equilibrio. Determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio, in altre forme monopolistiche (duopolio, oligopolio, monopolio bilaterale, monopsonio), in regime di coalizione (cartelli, pools, trusts). Il dumping. L'interdipendenza dei prezzi e l'equilibrio economico generale.

La moneta. Le funzioni della moneta. Il potere di acquisto della moneta e le teorie per la sua determinazione (metallista, nominalista, costo di produzione, utilità marginale, quantitativa). I sistemi monetari: monometallismo e bimetallismo. La legge di Gresham. La moneta cartacea. Diversi tipi di biglietti

di banca. L'inflazione e il corso forzoso. La crisi del sistema aureo e i sistemi monetari attuali. Gli accordi di Bretton Woods. La convertibilità e l'alternativa fra cambi fissi e flessibili.

Il credito e il sistema bancario: la funzione monetaria e la composizione del medio circolante. Banche di deposito e sconto e istituti di emissione. Cenni sul mercato monetario e finanziario e sulla speculazione di borsa. Il sistema bancario italiano.

Il commercio internazionale. La teoria dei costi comparati e la determinazione della regione di scambio internazionale. Il paradosso ricardiano. Le curve di domanda-offerta del Marshall. Commercio triangolare e poliangolare. Libero scambio e protezionismo. In particolare degli ostacoli alla libertà dei traffici internazionali: dazi di esportazione, dazi di importazione (fiscali ed economici), restrizioni quantitative (contingentamenti, accordi di compensazione valutaria, accordi di pagamento), allineamento delle monete, draw-bancks, depositi franchi, dazi compensatori. Concetto di trattato di commercio: caratteristiche, clausola della nazione più favorita. Altre azioni volte a rimuovere gli ostacoli al commercio internazionale. La GATT. I pagamenti internazionali. Cambio e corso dei cambi. Punti dell'oro e prezzo di equilibrio dei cambi. Corso dei cambi. La bilancia dei pagamenti internazionali. La manovra del saggio dello sconto, i fondi di stabilizzazione e gli altri strumenti di controllo dei cambi.

Il Mercato comune europeo.

La programmazione economica. Concetto ed elementi di un piano. Piano del consumatore e piano del produttore. La programmazione globale: metodo di programmazione, obiettivi generali, strumenti ed azioni della programmazione. La programmazione settoriale. Cenni sulla programmazione economica italiana.

Sviluppo economico e fluttuazioni economiche. Progresso e sviluppo economico. Misura e fattori dello sviluppo economico.

Paesi sviluppati, arretrati (sovrapopolati, sottosviluppati e dualistici) e depressi. Politica dei redditi. Ciclo economico e cause dei cicli. Le azioni per attenuare i cicli.

Concetto di macroeconomia. Gli operatori pubblici del sistema economico e circuito economico. La contabilità nazionale. Il reddito nazionale e le teorie del reddito nazionale. La domanda di consumi e la domanda di investimenti. Le teorie del moltiplicatore e dell'accelleratore. Moneta e interesse: saggio di interesse e preferenza per la liquidità. Offerta di moneta e inflazione.

Scienza delle finanze:

L'attività finanziaria. Natura e limiti dell'attività finanziaria. L'evoluzione del contenuto dell'attività finanziaria. Scienza delle finanze: economia finanziaria e diritto finanziario. La politica economica finanziaria.

La teoria dei bisogni pubblici. Le spese pubbliche: concetto e classificazione. Spese correnti e spese in conto capitale; spese per acquisto di beni e servizi e spese per trasferimenti. Cause dell'espansione della spesa pubblica. Evoluzione della spesa pubblica in Italia. Gli effetti economici e sociali delle spese pubbliche: in particolare gli effetti delle spese militari nei sistemi economici rigidi, estensibili, con sottoccupazione e dualistici.

Le entrate pubbliche. Prezzi privati e quasi privati. Patrimonio e demanio dello Stato. Imprese pubbliche e pubblici istituti: prezzi pubblici e tasse. Le tariffe. I contributi e le imposte speciali. Le imposte: concetto, elementi e classificazione delle imposte.

La ripartizione giuridica delle imposte: imposte progressive e imposte proporzionali, la discriminazione dei redditi e il minimo imponibile, i principi giuridici delle imposte.

La ripartizione tecnica delle imposte: imposta unica e imposte molteplici. Coesistenza dell'imposizione diretta e indiretta. I principi amministrativi delle imposte. L'epurazione del reddito e l'accertamento del debito di imposta. La definizione di reddito ai fini fiscali e la pressione tributaria.

La ripartizione economica delle imposte. Gli effetti economici delle imposte: traslazione, ammortamento o consolidamento, evasione, diffusione. La finanza funzionale. Equilibrio finanziario ed equilibrio economico: dalla finanza neutrale alla finanza funzionale. La fiscal policy: redistribuzione della ricchezza, funzione congiunturale col bilancio in pareggio e col bilancio in deficit (il deficit spending) e funzione antiristagno e di sviluppo.

Il sistema tributario: concetto. Il sistema tributario italiano. Le imposte dirette: l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Le imposte indirette: imposte di successione e sulle donazioni, imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta di fabbricazione e dazi doganali. Monopoli fiscali.

L'imposizione straordinaria: imposte straordinarie, prestiti pubblici ed emissione di carta moneta.

Cenni sulla finanza locale.

Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

Diritto e legislazione aeronautica

Fonti del diritto aeronautico. Fonti di diritto internazionale, fonti del diritto interno e relativa evoluzione storica. La parte aeronautica del codice della navigazione ed i limiti della sua applicabilità attuale. Il regolamento per la navigazione aerea. I provvedimenti legislativi successi al codice. Gerarchia delle fonti e delle fonti suppletive.

Ordinamento amministrativo della navigazione aerea - Organizzazione internazionale. Organizzazione interna: amministrazione diretta e amministrazione indiretta. Enti tecnici amministrativi ed Enti previdenziali.

Il personale addetto alla navigazione aerea: la gente dell'aria (classificazione, iscrizioni, titoli professionali, abilitazione tecnica, collocamento, brevetti, licenze, libretti di volo, disposizioni disciplinari). I contratti di lavoro della gente dell'aria.

L'attività amministrativa in materia di navigazione aerea. Amministrazione e vigilanza negli aeroporti. Inchieste sui sinistri aeronautici. Polizia all'arrivo e alla partenza degli aeromobili. Polizia di bordo e della navigazione. Servizi di navigazione aerea. Linee nazionali ed internazionali. Servizi minori. La navigazione da turismo. Atti di stato civile in corso di navigazione aerea.

I beni pubblici destinati alla navigazione aerea: lo spazio aereo e la sua condizione giuridica nel diritto privato e nel diritto pubblico (internazionale ed interno). Gli aerodromi e relativa classificazione: gli altri impianti a terra. Condizione giuridica degli aerodromi, ordinamento e polizia degli aerodromi. Vincoli alla proprietà privata.

L'aeromobile: nozione e distinzioni. L'aeromobile come bene mobile registrato. La registrazione, presupposti, procedimento, effetti. Nazionalità, acquisto e perdita della nazionalità. Identificazione dell'aeromobile. Documenti dell'aeromobile. Lo aeromobile come cosa; parti costitutive, pertinenze, accessori. La proprietà dell'aeromobile e la relativa pubblicità. Comproprietà. Modi di acquisto con particolare riguardo alla costruzione.

L'esercizio dell'aeromobile: dichiarazione di esercente. Limitazione della responsabilità dell'esercente. I poteri del comandante e del caposcalo.

Le obbligazioni relative alla navigazione. Locazione. Noleggio. Trasporto di persone e di cose in genere. L'assistenza e il salvataggio, il soccorso. Il recupero ed il ritrovamento dei relitti. L'urto aeronautico, le responsabilità per danni a terzi alla superficie. Le assicurazioni aeronautiche.

La garanzia delle obbligazioni: i privilegi aeronautici.

L'ipoteca aeronautica.

Il diritto internazionale aeronautico: legge imperante a bordo dell'aeromobile. Leggi regolatrici dei diritti reali e di garanzia su aeromobili, della responsabilità dell'esercente, dei poteri e dei lavori del comandante, del contratto di lavoro; del trasporto, delle obbligazioni da urto, delle obbligazioni da assistenza, salvataggio o recupero.

Amministrazione e contabilita' generale dello Stato

I beni dello Stato; i beni del demanio pubblico. I beni patrimoniali. L'amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.

I contratti in generale. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la lecitazione privata, per l'appalto concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitolati di oneri. Funzioni consultive, in materia di contratti, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato.

Stipulazione ed approvazione dei contratti. Sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti. Esecuzione e collaudo. Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia: in amministrazione e a cottimo fiduciario. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto o in economia.

Anno ed esercizio finanziario: concetti generali. L'esercizio provvisorio. L'esercizio suppletivo.

Bilancio di previsione: il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio.

La gestione dei residui.

Le entrate dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle entrate. Le varie fasi dell'entrata: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti delle riscossioni e delle tesorerie.

Le spese dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle spese. Le varie fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento più in uso: ordinativi diretti, ordini di accreditamento, ruoli delle spese fisse. Azioni e prescrizioni. Ritenute sui pagamenti.

Il rendiconto generale dello Stato: nozioni generali.

Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio. Compilazione, parificazione ed approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Gli agenti contabili dello Stato. Classificazione e responsabilità.

Il controllo sull'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato: nozioni generali. La giurisdizione della Corte dei conti in materia contabile. I giudizi di conto, i giudizi di responsabilità, i rimedi contro le decisioni della Corte dei conti, l'esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei conti.

La Ragioneria generale dello Stato e le Ragionerie centrali. Attribuzioni.

Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie. Cenni sulla legge del Registro: modalità per la registrazione degli atti, persone obbligate a richiedere la registrazione, oneri della tassa di registro, responsabilità dei pubblici funzionari nel rilascio di atti soggetti a registrazione.

Cenni sulla legge sul notariato: definizione di atto notarile, requisiti dell'atto notarile, menzione, postille.

Atti che possono essere rilasciati in originale. Repertorio degli atti.

STATISTICA

Gli organi specializzati e le fonti statistiche in Italia. Definizioni e scopi della statistica.

Caratteristiche del metodo statistico - Fasi dell'indagine statistica.

La rilevazione - Piani fasi e forme della rilevazione - Unità e dati statistici - Mezzi per la raccolta delle unità - Spoglio delle unità - Varie forme di spoglio - Sistemazione e classificazione dei dati.

Concetti di variabile e di mutabile - Continuità e discontinuità - Intensità e frequenza - La funzione statistica - Le serie statistiche - Rappresentazioni grafiche - Diagrammi - Istogrammi - Diagrammi a scala logaritmica - Stereogrammi - Cartogrammi.

Elaborazione dei dati - Critica dei dati - Errori nella raccolta e descrizione delle unità. Varie forme di errori - Correzione degli errori: ingrandimento delle classi - Perequazione.

I valori medi - Principali tipi di medie - Medie semplici e ponderate - Mediana e valore normale - Principali proprietà delle medie - Criteri e scelta della medie. Media oggettiva e soggettiva.

I rapporti statistici: varie forme con particolare riferimento ai numeri indici - Numeri indici dei prezzi al dettaglio, all'ingrosso e del costo della vita.

Variabilità e mutabilità - Concetti - Significato degli scostamenti - Principali indici di variabilità - Lo scarto quadratico medio - Concentrazione: concetti generali e principali indici e curve di concentrazione.

Nozioni sul calcolo delle probabilità - Probabilità totali e composte - Legge empirica del caso - Cenni sulla curva degli errori - Serie accidentali: coerenti ed incoerenti - Cenni sulla loro costituzione in sistema e tendenza verso la normalità. Concetti e scopi dell'interpolazione - Cenni sui principali metodi di interpolazione.

GEOGRAFIA ECONOMICA

Concetto di geografia economica. L'ambiente naturale. La distribuzione della popolazione. Struttura dell'ambiente umano. Bisogni, risorse e produzione. La distribuzione dei bisogni e della produzione.

L'attività agricola. I fattori naturali e umani, tecnici ed economici. Forme economiche e formazioni agrarie, le imprese per la trasformazione dei prodotti agricoli.

L'attività industriale. La grande industria moderna. Distribuzione e localizzazione delle industrie. Industrie produttrici di energia. Industrie estrattive. Industrie manifatturiere.

L'attività commerciale. Il commercio: sue forme e mezzi. I mercati. Il commercio internazionale e i suoi fattori geografici.

L'attività del traffico. Le basi geografiche della distribuzione e dello sviluppo dei mezzi di comunicazione nel mondo. Il traffico oceanico: i grandi porti e la loro struttura geografica ed economica: i passaggi obbligati del commercio mondiale; i canali di Suez e di Panama, cenni storici e loro importanza economica. Le principali marine del mondo. Le vie di acqua interne. Le grandi arterie ferroviarie internazionali. Le vie rotabili e i trasporti automobilistici. La navigazione aerea: i grandi aeroporti e le principali rotte della navigazione aerea.

Le comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e marconigrafiche, loro importanza nel commercio mondiale.

I prodotti agricoli di grande consumo alimentare: il grano e gli altri cereali, la barbabietola e la canna da zucchero, l'olivo e le altre piante oleaginose, la vite, i legumi, il caffè, il the e il cacao. I grandi paesi produttori, trasformatori e consumatori. Le industrie relative.

I prodotti agricoli di grande uso industriale: le fibre tessili: il cotone, la canapa, il lino, la juta. Diffusione, correnti di traffico delle materie prime, industria tessile e commercio di manufatti.

I prodotti delle foreste e le industrie derivate. Il caucciù: diffusione, coltivazione e commercio; industria della gomma.

L'allevamento e i suoi prodotti alimentari e industriali: l'allevamento bovino; l'industria e il commercio delle carni bovine fresche, congelate e conservate; i grandi paesi produttori e consumatori. L'industria del latte, del burro e del formaggio. L'allevamento ovino e le sue caratteristiche; la lana, l'industria laniera e la sua distribuzione geografica; il commercio dei prodotti lanieri. L'allevamento dei suini: l'industria e il commercio delle carni suine fresche e salate.

Il gelso e il baco da seta: la seta naturale; l'industria relativa e il commercio mondiale della materia prima dei suoi manufatti.

La pesca: le regioni pescherecce fondamentali; l'industria e il commercio dei prodotti della pesca.

Le basi geografiche dell'utilizzazione del sottosuolo: i grandi bacini minerari.

I combustibili. Il carbone: sua diffusione. Il petrolio e la sua distribuzione geografica; i paesi produttori, esportatori e importatori; le industrie relative. La lotta mondiale per il petrolio.

L'energia elettrica e le altre forme d'energia naturale.

I prodotti minerari (ferro, rame, piombo, stagno, zinco, nichelio, uranio, i metalli preziosi, ecc.); loro distribuzione geografica; i grandi paesi minerari; le industrie di trasformazione: i principali stati per le industrie siderurgiche e meccaniche; il commercio dei prodotti finiti.

Le fibre tessili artificiali. Le materie plastiche e la gomma sintetica.

LINGUE ESTERE

Nell'esame orale facoltativo di lingua estera, il concorrente dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo, francese.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale per l'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . . residente a (1) . . . . numero codice postale . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a sedici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 agosto 1974, n. 222.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

di non ever riportato condanne penali (4) . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore di . . nell'anno accademico . . . . con la votazione di . . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

., lì . . .

Firma . . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi. Specificare altresì se il concorrente ha diritto ad altri aumenti dei limiti di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'Autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Dichiarare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva e, in caso affermativo, specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo, l'aspirante dovrà specificare il motivo del mancato assolvimento degli obblighi di leva, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

(6922)

Concorso, per titoli e per esami, a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Viste le norme sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e le successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento della Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, concernente nuove norme per gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 86;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

I vincitori del concorso dopo la nomina frequenteranno un corso applicativo della durata di sei mesi superato il quale conseguiranno la nomina a capitano.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico possono percorrere la carriera fino al grado di tenente generale.

Gli stipendi e le indennità, fra cui è compresa la indennità di volo, sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) Abbiano conseguito in una università della Repubblica la laurea in medicina e chirurgia e siano in possesso dell'abilitazione professionale.

2) Non abbiano oltrepassato il 32° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto.

3) Abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità.

4) Siano in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, a visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici, graduati nelle 3 categorie: 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea, nonchè il possesso dell'abilitazione professionale;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda se desideri essere sottoposto agli esami facoltativi di lingue estere, indicando la lingua o le lingue prescelte (non più di due, da scegliersi fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma. Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate oltre il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso; ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

La prova scritta di esame avrà luogo a Roma presso il Ministero della difesa - Ispettorato logistico A.M. - Servizio sanità - Via P. Gobetti n. 2, il giorno 10 ottobre 1974, alle ore 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno sopraindicati.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, in due prove orali obbligatorie ed una o due prove orali facoltative, secondo le modalità e i programmi annessi al presente decreto.

Le prove obbligatorie precederanno quelle facoltative e sono:

1) prova scritta di patologia speciale medica ovvero di patologia speciale chirurgica;

2) prova orale e teorico-pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina di urgenza;

3) prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica con annessa prova orale di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso.

Le prove orali facoltative sono costituite da:

esami di una o due lingue estere da scegliersi tra le seguenti: francese, inglese, tedesca, spagnola.

La prima prova obbligatoria sarà quella scritta.

I punti saranno espressi in ventesimi.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nella prova scritta non meno di 14/20.

Le prove orali e pratiche non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di 12/20 in ciascuna di esse.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche obbligatorie che in una di esse abbiano riportato una votazione inferiore ai 12/20, perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami e perciò il segretario della commissione avrà cura di comunicare loro a chiusura di seduta, l'esito sfavorevole della prova sostenuta.

L'ammissione alle prove facoltative è subordinata al superamento delle prove obbligatorie.

L'ordine, il luogo ed i giorni per lo svolgimento delle prove orali e pratiche saranno stabiliti dal presidente della commissione.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) certificato di abilitazione professionale con l'indicazione del voto riportato agli esami di abilitazione;

c) diploma di libera docenza o di specializzazione conseguite pressso cliniche o istituti delle università (certificati rilasciati dalle università o copia autentica di essi);

d) documenti comprovanti l'eventuale servizio militare prestato sino alla data suddetta (copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o documenti equipollenti);

e) brevetti di pilota militare o civile (rilasciati dalle autorità militari o dagli aero-clubs);

f) lavori scientifici a stampa, attestati favorevoli di esiti di concorso, certificati di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti;

g) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il termine predetto, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I documenti stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che avranno ottenuto la idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica, coeff. 4;

prova orale e teorico-pratica di clinica medica, con annessa prova orale di medicina di urgenza, coeff. 3;

prova orale e teorico-pratica di clinica chirurgica, con annessa prova orale di chirurgia di urgenza e pronto soccorso, coeff. 3;

b) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica:

3 punti per i candidati classificati nella prima categoria « ottimo »;

2 punti per i candidati classificati nella seconda categoria « buono »;

nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria « sufficiente ».

Alla suddetta somma saranno aggiunti i punti da assegnare per i titoli e per le prove facoltative per un massimo di trenta punti e valutati come segue:

da mezzo a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del

ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle a cui verranno destinati i vincitori del concorso;

4 punti per il brevetto di pilotaggio aereo;

da 1 a 10 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per le libere docenze in materie mediche e per quei diplomi di specializzazione rilasciati da cliniche o istituti delle università ritenuti meritevoli di considerazione e per la votazione conseguita nell'esame di laurea ed in quello di abilitazione professionale;

1 punto per ogni esame di lingua estera sostenuto sempre che la votazione riportata sia compresa fra i 16/20 ed i 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore ai 18/20.

I rimanenti punti, a giudizio insindacabile della commissione esaminatrice, saranno assegnati per altri titoli scientifici e di carriera, appresso specificati:

a) lavori scientifici a stampa (con esclusione di quelli con i quali è stata conseguita la laurea o la libera docenza), massimo 5 punti;

b) attestati favorevoli di esiti di concorsi, massimo 5 punti;

c) certificati ufficiali di incarichi pubblici e professionali e di tirocini pratici compiuti, e di ogni altro titolo utile ai fini della compilazione della graduatoria di cui il concorrente sia eventualmente in possesso, massimo 5 punti.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i candidati nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare), regolarmente aggiornata.

Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato nè il diploma di laurea in originale o copia autentica ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che non abbiano presentato il certificato di abilitazione professionale ai sensi della lettera *b*) del precedente art. 7 dovranno anche essi far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, tale certificato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti che fossero già impiegati di ruolo dello Stato, ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali in servizio permanente nelle forze armate dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale essi dipendono comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello previsto dal primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità, attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso fare riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11.

La nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico sarà conferita ai concorrenti vincitori del concorso, nel limite dei posti indicati nell'art. 1, e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero degli idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso applicativo della durata di mesi sei, con le modalità che verranno stabilite dal Ministero.

I predetti, superato il corso, conseguiranno la promozione a capitano, con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa.

I tenenti che non superino il corso applicativo saranno trasferiti nel ruolo di complemento e destinati a completare gli obblighi di leva e, comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 giugno 1974

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1974
Registro n. 14 *Difesa, foglio n.* 114

ALLEGATO 1

PROGRAMMI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI CONCORSO PER LA NOMINA A TENENTE MEDICO IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO NEL CORPO SANITARIO AERONAUTICO.

Gli esami consisteranno in:

PROVE OBBLIGATORIE

1) esame scritto di patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica.

Il tema da svolgere per iscritto di patologia speciale medica o di patologia speciale chirurgica sarà estratto a sorte fra sei temi: tre di patologia speciale medica e tre di patologia speciale chirurgica, proposti dai membri della commissione, che a tal fine si riuniranno immediatamente prima dell'esame stesso.

Per lo svolgimento del tema scritto sono concesse al massimo 8 ore, sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione. E' vietata la consultazione di libri o manoscritti, trattati o appunti di qualsiasi genere; è inoltre vietato comunicare fra i candidati.

Pertanto, saranno senz'altro esclusi dal concorso i candidati che venissero sorpresi a consultare libri, pubblicazioni, appunti, manoscritti, o il cui tema, a parere insindacabile della commissione esaminatrice, risultasse svolto con l'ausilio di testi comunque redatti o divulgati.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta.

Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma, saranno immediatamente messi in busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e la indicazione della data della consegna;

2) esami orali e teorici-pratici di clinica medica e clinica chirurgica.

L'esame avrà luogo al letto del malato.

La commissione sceglierà il caso clinico da sottoporre allo esame del candidato.

Il candidato procederà all'esame del malato di cui al caso clinico prescelto nel termine massimo di 30 minuti.

Potrà prendere appunti e prendere visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

Esporrà quindi presso il letto del malato il caso clinico illustrandone la diagnosi, la prognosi e il trattamento curativo.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame, non tralasciando di accertarsi se il candidato possegga praticamente la conoscenza dei metodi semiologici necessari ad un perfetto rilevamento dei dati diagnostici. Al candidato potranno essere rivolte domande su altri argomenti di clinica medica e clinica chirurgica.

La commissione potrà richiedere al candidato un breve resoconto scritto diagnostico, prognostico e terapeutico del caso.

L'esame di clinica medica sarà integrato da interrogazione sulla medicina d'urgenza e sui mezzi terapeutici e delle manovre in uso per un pronto soccorso medico.

L'esame verterà pertanto sulle condizioni e sulle cure di urgenza degli accidenti acuti del sistema cardiocircolatorio, respiratorio, dell'apparato digerente, del sistema uropoietico, del sistema nervoso centrale e periferico, ecc., nonchè sugli avvelenamenti e sulle lesioni da agenti chimici, termici, elettrici, jonizzanti, ecc.

L'esame di clinica chirurgica sarà integrato da interrogazioni sulla chirurgia d'urgenza e pronto soccorso e cioè su argomenti relativi ai casi di patologia chirurgica di vari apparati ed organi che abbiano bisogno di pronto intervento.

I candidati saranno chiamati a rispondere pertanto su questi argomenti:

trattamento delle emorragie;
apparecchiature d'urgenza delle fratture;
tecnica della incisione di accessi e flemmoni superficiali;
lussazioni delle più importanti articolazioni e relativo trattamento;
generalità sulle legature delle arterie;
trasfusione di sangue, di plasma (tecnica);
tamponamento delle fosse nasali;
tracheotomia;
puntura della vescica;
cateterismo uretro-vescicale;
primi soccorsi di traumatizzati con particolare riguardo ai cranici, ai vertebrali ed ai toracici; modalità per il loro trasporto;
trattamento immediato delle ustioni;
trattamento dei congelamenti e del colpo di calore;
lavanda gastrica;
rianimazione (metodi e strumentario);
iniezione intracardiaca (tecnica ed indicazioni);
anestesia locale per infiltrazione;
anestesia generale per inalazione;
anestesia generale endovenosa.

N.B. — Il candidato potrà essere sottoposto a prova pratica o teorica o ad ambedue secondo il giudizio della commissione.

PROVE FACOLTATIVE

1) esami orali di lingue estere.

Nell'esame orale facoltativo di lingue estere, il candidato dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti:

francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Durata massima dell'esame: 10 minuti per ogni lingua.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione — 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . codice postale . . . (provincia di . . .) via . . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* del 26 agosto 1974, n. 222.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole; o vedovo con o senza prole), con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2) . . . . . .;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . . con la votazione di . .;

di essere in possesso dell'abilitazione professionale;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .;

dichiaro di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente (o seguenti) lingua estera (6) . . . .;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .

. . ., lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (7) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza, con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. L'aspirante dovrà specificare se sia stato o meno giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. Il candidato, inoltre, dovrà allegare alla domanda copia, in bollo, del foglio matricolare, se già arruolato dal consiglio di leva, o certificato di esito di leva, se non ancora arruolato, rivedibile o riformato.

(6) Le prove facoltative sono costituite da esami su una o due lingue estere da scegliersi fra le seguenti: francese, inglese, tedesca e spagnola.

(7) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto dei capi ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comando di Corpo.

(6852)

REGIONI

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1974, n. 3.

Variazione al bilancio 1973 per finanziare spese inerenti il diritto allo studio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 14 *febbraio* 1974)

(5898)

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1974, n. 4.

Modifica dell'art. 27 della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 29 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 1° gennaio 1974 di cui all'art. 27, comma primo, della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11, prorogato al 1° aprile 1974 con la legge regionale 18 gennaio 1974, n. 2, è ulteriormente prorogato al 1° settembre 1974.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 14 maggio 1974

D'UVA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1974, n. 5.

Prelevamento di fondi dal cap. 232 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973 per impinguare capitoli di spese correnti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 29 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1973, viene disposto il prelevamento della somma di L. 13.100.000 dal cap. 232 « Fondo delle spese impreviste », per incrementare gli stanziamenti dei sottoelencati capitoli di spesa, nella misura a fianco di ciascuno indicata:

Cap. 31. — Spese contrattuali a carico della Regione . L. 2.500.000

Cap. 34. — Spese per la pulizia, illuminazione, riscaldamento locali, spese condominiali e fornitura acqua . . . . L. 2.000.000

Cap. 37. — Spese per uso impianti telefonici . » 3.000.000

Cap. 41. — Spese per l'acquisto e il noleggio di macchine da ufficio e da riproduzione . . . » 2.500.000

Cap. 52. — Spese per l'acquisto di mobili, apparecchiature ed impianti per attrezzature degli uffici . . . . » 2.500.000

Cap. 58. — Fitto locali . . . . . . » 600.000

Dopo le variazioni innanzi descritte, l'ammontare complessivo dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1973 resta confermato in L. 13.083.921.809.

Art. 2.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 14 maggio 1974

D'UVA

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1974, n. 6.

Provvedimenti per la difesa antiparassitaria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 29 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per assicurare la razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali e da malattie da virus, possono essere concessi contributi in favore di produttori singoli, di cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli, fino al 50% della spesa riconosciuta ammissibile, in conformità e con l'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 27 ottobre 1966, n. 910, per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le colture ortofrutticole, olivicole e bieticole.

Art. 2.

L'istruttoria delle domande di finanziamento di cui all'articolo 1 viene affidata agli uffici tecnici della Regione, operanti nel settore, che inoltreranno le pratiche corredate del parere alla giunta regionale, che provvederà alla emissione dei conseguenti provvedimenti.

Il contributo è concesso con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, per l'esercizio finanziario 1974, si farà fronte con la somma di lire centomilioni (L. 100.000.000) da iscrivere al cap. 297 del bilancio di previsione 1974, prelevandola dal finanziamento assegnato alla Regione in base alla legge statale n. 512 del 1973.

Per gli anni successivi si provvederà ad iscrivere nel bilancio della Regione la somma che di anno in anno si riterrà di dover riservare per tali interventi.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Data a Campobasso, addì 14 maggio 1974

D'UVA

(5899)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742220)